



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE DIDATTICA CASTEL S. PIETRO TERME (BO)

Piazza A. Costa n. 6 tel. 051/94.11.77 telefax 051/94.39.42

C.F. 82003710371 - C.M. BOEE07200P

www.ddcastelsanpietro.it - boee07200p@istruzione.it - boee07200p@pec.istruzione.it

codice univoco UFORMH

Prot. n. 6975/a39

Circolare N. 28

Castel San Pietro Terme, 11/11/2015

Al Personale Docente e ATA
in servizio presso la
Direzione Didattica Statale di
Castel San Pietro Terme

OGGETTO: programmazione permessi L.104/92

Si comunica che i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge 104/92, come novellato dall'art. 24 della Legge 183/2010 "salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione di permessi sono tenuti a comunicare al Dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'arco del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa". Si ritiene, inoltre, importante segnalare che l'INPS con circolare applicativa della nuova normativa n.45 del 01/03/2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazioni di gravità, al punto 2.1 ha precisato che "il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile la relativa programmazione".

Sullo stesso tema è intervenuto di recente il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali relativamente alla delicata questione della programmazione dei permessi che, con interpellazioni n.1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione di permessi ex art. 33, legge 104/92 purchè ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.

PERTANTO SI INVITA IL PERSONALE INTERESSATO A PRODURRE PIANIFICAZIONI MENSILI O SETTIMANALI DI FRUIZIONE DEI PERMESSI O IN ASSENZA DI ALTRE INDICAZIONI DI COMUNICARE LA RELATIVA FRUIZIONE CON CONGRUO ANTICIPO DI ALMENO TRE GIORNI PER CONCORDARE PREVENTIVAMENTE CON L'AMMINISTRAZIONE LE GIORNATE DI PERMESSO, al fine di" evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione" rivedibili in dimostrate situazioni di urgenza.

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata. Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all'art. 15 prevede che tali permessi "DEVONO ESSERE FRUITI DAL DOCENTE IN GIORNATE NON RICORRENTI". Inoltre, secondo l'art.33, comma 3, della legge 05/02/1992, n.104, i genitori di figli con handicap grave e gli altri soggetti legittimati possono fruire di 3 giorni di permesso mensile. Anche in questa ipotesi la legge non prevede alternativa rispetto alla tipologia di permesso, che è e rimane giornaliero.

L'art. 33 comma 6, della legge n. 104 /92 prevede altresì, che i portatori di handicap grave con comma 3, hanno la possibilità di fruire di permessi orari giornalieri per due ore al giorno. Le due modalità di fruizione sono alternative (comma 6 art. 33) e pertanto in base alla norma non

possono essere fruiti cumulativamente i permessi giornalieri e i permessi orari nel corso dello stesso mese.

Naturalmente, anche la modalità di fruizione dei permessi mensili riferiti ad "handicap gravi" deve essere programmata in anticipo al fine di consentire al servizio del personale il calcolo dei giorni o delle ore spettanti e accordabili.

E' appena il caso di rammentare che i permessi mensili devono essere richiesti, non semplicemente comunicati con congruo anticipo.

Corre l'obbligo, infine, di rendere noto, che la nostra Direzione, come ogni Amministrazione Pubblica, è tenuta a comunicare annualmente (entro il 31 marzo) al Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le giornate fruita a tale titolo da ciascun lavoratore, essendo autorizzato per disposizione espressamente prevista dalla sopra citata normativa, al trattamento di dati sensibili e alla loro conservazione per un periodo massimo di gg.30 dall'invio.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvana Di Caterino